



CITTÀ DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI

Settore Attività Finanziarie

Regolamento di contabilità

CAPITOLO XIII

I REVISORI DEI CONTI

Art. 88

(Organo di revisione economico-finanziaria)

Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

I componenti del collegio dei Revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.

I nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico vengono comunicati a cura del Segretario al Ministero dell'Interno ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Le modalità della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Si applicano, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, le norme di cui al Capo VIII, artt. da 101 a 107 e le altre che direttamente o indirettamente attengono alle funzioni dell'Organo di Revisione, dettate dal D.Lgs. 717/95 e dal presente regolamento.

Art. 89

(Durata dell'incarico e cause di cessazione)

L'Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione Consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 80, lettera d).

Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.

Art. 90

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'organo locale.

L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti comunali.

I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 91

(Funzionamento del Collegio dei Revisori)

L'esercizio delle funzioni è svolto, di norma, collegialmente previa formale convocazione del Presidente. Il singolo componente può, su

incarico scritto del Presidente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al collegio per la necessaria verbalizzazione.

Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti.

Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e di cui una copia deve essere trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile del servizio finanziario per la conservazione agli atti.

Art. 92

(Limiti all'affidamento di incarichi)

L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale il soggetto attesta di non aver assunto complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di una in Comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

Art. 93

(Funzioni)

L'Organo dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo Consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità, l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficacia, produttività ed economia della gestione;

- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità;
- f) verifica di cassa.

Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.

Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

- a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'Ente;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

L'Ente provvede a dotare l'organo di revisione dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art.75. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Ha sede presso gli uffici dell'Ente nell'ambito dei quali può essere dotato di idonei locali per la custodia della documentazione inerente ai propri compiti.

Può partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari sulla base delle richieste dei rispettivi Presidenti.

Art. 94

(Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa)

L'organo economico-finanziario dell'Ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

A seguito del mutamento della persona del Sindaco si provvede a verifica straordinaria di cassa.

Alle operazioni di verifica intervengono oltre all'organo di revisione gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il Segretario e il Responsabile del servizio finanziario.

Art. 95

(Responsabilità)

I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la dirigenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Art. 96

(Compenso dei revisori)

Con decreto del Ministero dell'Interno emesso di concerto con il Ministro del Tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni tre anni.

Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente.

Il compenso è aumentato del 20% per attribuzione di ulteriore attività di collaborazione con il Consiglio, nonché per il controllo economico di gestione.

Il compenso base è altresì aumentato del 20% se il volume della spesa corrente, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore al 125% della spesa media nazionale della corrispondente fascia demografica.

Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso come sopra determinato è aumentato per il Presidente del collegio stesso del 50%. Il compenso spettante ai revisori è stabilito con la stessa delibera di nomina.